



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 Reg. DEL 11 NOVEMBRE 2024

OGGETTO: Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL per esecuzione accordo transattivo, a fronte della sentenza del tribunale di Patti – sezione civile, conclusiva del giudizio iscritto al n. 2150/2016 R.G..

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 17,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in **Sessione Straordinaria** [x], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI COMUNALI | P | A | CONSIGLIERI COMUNALI | P | A |
|--|---|---|-----------------------|---|---|
| 1. CONTI NIBALI Valentina – PRES. C.C. | x | | 6. PIDALA' Ambra | x | |
| 2. SUTERA Concettina | x | | 7. PROTOPAPA Giuseppe | x | |
| 3. FABIO Calogero | x | | 8. FABIO Antonino | x | |
| 4. RUSSO Chiara | x | | 9. CARCIONE Salvatore | | x |
| 5. CARCIONE Giuseppe – V/PRES. C.C. | x | | 10. FABIO Salvatore | x | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| ASSEGNATI: N. 10 | IN CARICA: N. 10 | PRESENTI: N. 9 | ASSENTI: N. 1 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, la Dott.ssa Conti Nibali Valentina dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Verzi.
- Risulta presente in aula il Sindaco, la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Gabriella Pidalà e il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Renato Carcione.

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta avente a oggetto “Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL per esecuzione accordo transattivo, a fronte della sentenza del tribunale di Patti – sezione civile, conclusiva del giudizio iscritto al n. 2150/2016 R.G.”

Chiede, quindi, se vi siano interventi da parte dei Consiglieri.

Il Cons. Fabio Antonino prende la parola e chiede di allegare una nota come dichiarazione di voto.

Interviene il Cons. Fabio Calogero il quale illustra il contenuto della proposta e richiama precedenti interlocuzioni formali intercorse tra il Comune e la controparte. Precisa inoltre che la procedura di gara è stata espletata ma nessun operatore economico ha formulato offerte. Per tale ragione, come riportato nella proposta di deliberazione, in luogo del risarcimento in forma specifica si sta procedendo all’adempimento dell’obbligazione risarcitoria attraverso la corresponsione delle somme alla controparte vittoriosa nei limiti di quanto stabilito dalla CTU.

A questo punto il Presidente pone a votazione la proposta per alzata di mano

Con voti 7 favorevoli, 2 contrari (Fabio Salvatore, Fabio Antonino).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata avente ad oggetto “Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL per esecuzione accordo transattivo, a fronte della sentenza del tribunale di Patti – sezione civile, conclusiva del giudizio iscritto al n. 2150/2016 R.G.”, corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell’articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.;

- Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata.
- Visto l’esito della superiore votazione;
- Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta avente ad oggetto “Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL per esecuzione accordo transattivo, a fronte della sentenza del tribunale di Patti – sezione civile, conclusiva del giudizio iscritto al n. 2150/2016 R.G.”

Con separata ed analoga votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE l’atto **immediatamente eseguibile**.



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA TECNICA

N° 49 /2024

Del 23.10.2024

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 34 /2024

Del 06/11/2024

OGGETTO: Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del TUEL per esecuzione accordo transattivo, a fronte della sentenza del Tribunale di PATTI – Sezione Civile, conclusiva del giudizio iscritto al n.2150/2016 R.G.

IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** con sentenza **n.151/2023**, in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G., il Giudice del Tribunale di Patti – Sezione Civile ha condannato il Comune di Longi:
 - ✓ al risarcimento in favore degli attori dei lavori descritti nella CTU;
 - ✓ ai costi dell'eventuale riesumazione delle salme;
 - ✓ alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. LA GALIA n.q. di difensore distrattario, che ha liquidato in € 264,00 per rimborso spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% e CPA;
 - ✓ al rimborso delle spese di CTU poste definitivamente a carico del Comune di Longi;
 - ✓ ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- **che** con delibera di **C.C. n.26 del 16 novembre 2023** avente ad oggetto "*Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per refusione delle spese di lite e di rimborso spese C.T.U., in adempimento alla sentenza n.151/2023 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G. intrapreso dai ricorrenti*" si è proceduto alla liquidazione, a **saldo**, del complessivo importo di **€ 7.096,29** che risulta così ripartito:
 - ✓ quanto ad **€ 6.336,09** per refusione delle spese di lite, comprensive di accessori come per legge, in favore dell'Avv. LA GALIA;
 - ✓ quanto ad **€ 760,20** per rimborso spese C.T.U.
- **che** con nota **prot. n.1200 del 09 febbraio 2024**, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco pro-tempore, è stato comunicato ai ricorrenti di essere giunti nella determinazione di destinarli un nuovo loculo, ubicato nel settore I del Cimitero Comunale, idoneo ad

accogliere i resti dei propri congiunti, in quanto il loculo ove risultano attualmente tumulati risulta posizionato su un terrazzamento le cui opere di contenimento consistono in un muro di sostegno che ha subito un abbassamento di circa 13,5 cm e sul quale non era possibile, al momento, intervenire. Nel contempo, è stato comunicato che il loculo, ove attualmente riposano i resti dei congiunti, una volta effettuata la riesumazione sarebbe rimasto nella disponibilità dell'Ente;

- **che** con nota, acquisita in data **14 febbraio 2024** al **n.1322** del protocollo generale dell'Ente, i Sigg.ri LAZZARA hanno ribadito di avere già personalmente suggerito ed individuato un loculo, già in concessione, che allo stato attuale accoglie i resti mortali dei propri nonni restando, tra l'altro, a carico dell'Ente:
 - ✓ ogni spesa per la (ri)esumazione e la (ri)tumulazione delle salme presenti nei locali interessati dall'operazione;
 - ✓ la demolizione e ricostruzione del nuovo loculo che dovrà accogliere i resti mortali dei propri genitori;
 - ✓ la fornitura e la posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;

- **che** con nota **prot. n.2142** del **13 marzo 2024**, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco pro-tempore, è stato ribadito che la sentenza n.151/2023 nulla prevedeva in merito alla riesumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nel loculo individuato (nonni) né tantomeno per la (ri)tumulazione dei resti mortali dei propri genitori ma semplicemente la riesumazione degli stessi e, pertanto, la transazione poteva essere effettuata esclusivamente nei termini che seguono:
 - ✓ costi a Vs. carico per la riesumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nel loculo individuato (nonni);
 - ✓ sola riesumazione dei resti mortali dei propri genitori, restando a Vs. totale carico i costi relativi alla (ri)tumulazione dei resti;accettazione di quanto da esplicitato ai punti n.2 e n.3 della nota prot. n.1322/2024 ovvero:
 - ✓ demolizione e ricostruzione del nuovo loculo che dovrà accogliere i resti mortali dei propri genitori;
 - ✓ fornitura e posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;

- **che** con nota, acquisita in data **19 marzo 2024** al **n.2288** del protocollo generale dell'Ente, i ricorrenti hanno comunicato di accettare la transazione così come proposta con la nota prot. **n.2142/2024**;

- **che** con determina **n.367** del **25 luglio 2024** il Responsabile dell'Area Tecnica ha predisposto determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di demolizione del loculo n.2 del settore "D" a due elevazioni e successiva ricostruzione;

- **che** con verbale di gara, redatto in data **12 settembre 2024**, il Responsabile dell'Area Tecnica ha dato atto che non era pervenuta alcuna offerta, da parte degli operatori economici invitati, dichiarando, nel contempo, deserta la procedura di affidamento dei lavori;

RILEVATO:

- **che**, onde evitare un aggravio di spesa per l'Ente per l'instaurarsi di un eventuale ulteriore contenzioso con i ricorrenti, per l'inottemperanza a quanto disposto dal Giudice, con nota **prot n.8608** del **26 settembre 2024**, il Responsabile dell'Area Tecnica e l'Assessore ai Servizi Cimiteriali, alla luce delle risultanze di gara hanno comunicato di essere giunti nella

determinazione di liquidare le somme previste nella sentenza **n.151/2023** pari a complessive **€11.540,00**, ai ricorrenti, i quali dovranno provvedere personalmente:

- ✓ alla (ri)esumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nei loculi interessati dall'operazione;
 - ✓ ai lavori di demolizione e ricostruzione del loculo assegnato che dovrà accogliere i resti mortali dei propri genitori;
 - ✓ acquisto e posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;
- **che** con nota, acquisita in data **27 settembre 2024** al **n.8645** del protocollo generale dell'Ente, i ricorrenti hanno dichiarato di accettare la proposta transattiva formulata con nota **prot. n.8608/2024** dichiarando, nel contempo, che nulla avranno più a pretendere dall'Ente Comune di Longi per le causali di cui all'emarginata sentenza indicando, altresì, la persona delegata alla sottoscrizione della transazione ed alla riscossione, in nome e per conto loro, esonerando l'Ente da ogni responsabilità per l'avvenuto pagamento;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale **n.151** dell'**11.10.2024**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di transazione per la definizione bonaria della controversia oggetto della sentenza n.151/2023, emessa dal Giudice del Tribunale di PATTI – Sezione Civile;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di atto di transazione, che sub "A" si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ed accertato che lo stesso risulta economicamente vantaggioso per quest'Amministrazione, in quanto tale soluzione consente di definire bonariamente la controversia relativa alla sentenza anzicitata;

RILEVATO CHE:

- è orientamento ormai consolidato delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle Pubbliche Amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il Codice Civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;
- l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:
 - ✓ non deve attenere a una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);
 - ✓ deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transigere crediti tributari, stante la loro indisponibilità);
 - ✓ deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

CONSIDERATO:

- **che** se vi sono oneri connessi alla transazione, risulta necessario procedere ad un riconoscimento del debito fuori bilancio in Consiglio Comunale (Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Lazio, delibera n.48/2021);
- **che** la presenza di una transazione non esime, quindi, l'Ente dall'obbligo del riconoscimento formale del debito da parte del Consiglio Comunale (sentenza della Corte dei Conti – Sezione Umbria, n.85/2017; Corte dei Conti – Sezione Puglia, n.57/2017 – n.2/2019 e n.112/2021);
- **che** il ricorso solo alla transazione, senza procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, potrebbe assumere non solo carattere elusivo ma rappresentare un espediente per evitare la pronuncia da parte dell'organo consiliare e la successiva trasmissione degli atti alla Corte dei Conti (Corte dei Conti – Sezione Puglia, n.112/2021);

- **che** le somme da corrispondere, in virtù dell'accordo transattivo approvato, sono riconducibili alla casistica dei debiti fuori bilancio, in quanto derivanti dalla sentenza esecutiva n.151/2023, per giudizio concluso sfavorevolmente per l'Ente;

VISTA la delibera n.406/2011 emanata dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con la quale la predetta Sezione, con riferimento alla possibilità di transigere la lite oggetto di sentenza esecutiva, anche non ancora passata in giudicato, ha, tra l'altro, dato atto che il Consiglio Comunale non potrà espletare le competenze (funzionali) proprie sul riconoscimento del debito fuori bilancio, prima della transazione;

VISTO l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CONSIDERATO, inoltre:

- **che** l'art.11, comma 1, della Circolare n.21, emanata dal Ministero dell'Interno, in data 20 settembre 1993 definisce, tra l'altro, il debito fuori bilancio "*un obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari*";
- **che** l'art.11, comma 2, della medesima circolare n.21/1993 definisce i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento ovvero:
 - ✓ certezza cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
 - ✓ liquidità, nel senso che dev'essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ esigibilità, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;
- **che** è pacificamente ritenuto che l'art. 194 del D. Lgs. n.267/2000 è norma di carattere eccezionale e che l'elenco delle ipotesi, in presenza delle quali è consentito procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, è da ritenersi tassativo;
- **che** nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (deliberazione Sezione riunite Corte dei Conti Sicilia n. 2/2005 del 23 maggio 2005);
- **che** la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per se è già stato quantificato e validato in sede processuale, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (debito da sentenza che è maturato all'esterno);
- **che** il mancato riconoscimento del debito, può generare responsabilità a carico di amministratori e/o dipendenti, a causa dell'eventuale formazione di oneri aggiuntivi;

FATTO PRESENTE che il debito che s'intende riconoscere possiede i requisiti definiti dalla summenzionata circolare n.21/1993, emanata dal Ministero dell'Interno, ovvero:

- certezza in quanto derivante da sentenza;
- liquidità in quanto è chiaramente individuato il soggetto creditore, il debito è definito nel suo ammontare e l'importo è stato determinato dal Giudice;
- esigibilità poichè il pagamento non è dilazionato da termine o subordinato a condizione;

RAVVISATA, pertanto, la competenza all'adozione del presente atto deliberativo in capo al Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, derivando, nel caso di specie, la transazione convenuta con controparte da un debito fuori bilancio riveniente da riconoscimento di sentenze esecutive, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL;

PRESO ATTO CHE:

- per le motivazioni precedentemente evidenziate ed in conformità agli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, sussiste la necessità di ricondurre al sistema ordinario e di bilancio dell'Ente gli oneri derivanti dalla sentenza, emessa dal Giudice del **Tribunale di Patti – Sezione Civile n. 151/2023**, in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G, nei limiti dell'importo oggetto della predetta transazione pari ad Euro 11.540,00;
- agli oneri necessari per far fronte al predetto accordo transattivo è possibile far fronte mediante risorse finanziarie proprie dell'Ente, le quali sono già stanziare e disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la spesa necessaria per far fronte al predetto accordo transattivo, con riferimento all'importo sopra specificato, consente il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
- **che** l'art.239, comma 1, lett. b), n.6 del D. Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria dell'Ente ha il compito di esprimere pareri sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e sulle transazioni;
- **che** i giudici contabili sono concordi nel ritenere che *“i pareri dell'organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (n. 6)”* (Corte conti, Sez. Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 5 del 15.01.2014; Corte dei conti, Sez. Regionale di Controllo per il Piemonte, deliberazione n. 345 del 26.09.2013);

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo il quale *“I provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs.vo del 30 marzo 2001, n.165 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”*;
- l'art.31, comma 3 della Legge 08 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con l'art.1, comma 1, lett. e) della L.R. 11 dicembre 1991, n.48;
- la Legge 7 dicembre 2012, n.213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina relativa all'organo di revisione degli Enti Locali, individuando tra i nuovi compiti dell'organo di revisione il parere sui debiti fuori bilancio e sulle transazioni;
- l'art.30 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con atto deliberativo n.15 del 13 agosto 2014 e modificato con atto deliberativo n.165 del 31 ottobre 2017, rubricato *“Responsabilità personale”*, il quale testualmente recita *“Il Consigliere è*

responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio”.

RILEVATO, in particolare:

- **che** le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno chiarito che, anche se il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell’Ente, l’organo consiliare nella sua veste di supremo organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, svolge un fondamentale ed insurrogabile ruolo attraverso la deliberazione di riconoscimento con la quale:
 - accerta la sussumibilità del debito all’interno di una delle fattispecie normativamente tipizzate;
 - riconduce l’obbligazione all’interno della contabilità dell’Ente;
 - individua le risorse per farvi fronte;
 - accerta le cause che hanno originato l’obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;

- **che** una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art.194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali);

RITENUTO che il debito de quo rientra nella fattispecie di cui al citato art. 194, comma 1, lett.a), del D. Lgs n. 267/2000, e pertanto, può essere applicata la procedura del riconoscimento della legittimità del debito;

VISTI;

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

- 1. Di prendere atto** della superiore narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

- 2. Di riconoscere**, pertanto, la legittimità del debito fuori bilancio, in favore dei ricorrenti nella vertenza oggetto del presente atto, a saldo di ogni pretesa ed a completa evasione della sentenza n.151/2023, per il complessivo importo di **€ 11.540,00**, al fine di provvedere direttamente:
 - ✓ alla riesumazione e ritumulazione delle salme presenti nei loculi interessati dall’operazione;
 - ✓ ai lavori di demolizione e ricostruzione del loculo assegnato che dovrà accogliere i resti mortali dei propri genitori;
 - ✓ acquisto e posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;

- 3. Di prendere atto**, inoltre, che la spesa sopra descritta rientra nella previsione di cui all’articolo 194, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

- 4. Di approvare e fare proprio** lo schema di atto di transazione già approvato con delibera di G.C. n.151/2024, che si allega al presente atto deliberativo sub A) a costituirne parte integrante e

sostanziale, finalizzato al bonario componimento della richiamata controversia in virtù dell'accordo raggiunto.

5. **Di procedere** alla prenotazione della complessiva spesa di spesa di € 11.540,00 che, così come attestato dalla Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, troverà imputazione sull'apposito capitolo del Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2024.
6. **Di dare atto**, che in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – sottosezione di primo livello "*Provvedimenti*" – sottosezione di secondo livello "*Provvedimenti organi indirizzo politico*".
7. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica l'immediata adozione degli atti gestionali necessari e consequenziali all'adozione del presente atto.
8. **Di dare mandato** la Responsabile dell'Area Tecnica ed al Segretario Comunale per l'invio del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5°, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

La Responsabile del
procedimento

Dr.ssa Lazzara Maria





Il proponente

Il Sindaco

Arch. Lazzara Calogero





COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

SCHEMA ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

Il Sig. _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____, n.q. di persona delegata;

E

COMUNE DI LONGI (ME) - Codice Fiscale: **84004070839** e Partita IVA: **02810650834**, in persona dell'Assessore ai Servizi Cimiteriali – _____, giusta determina Sindacale n. ___ del _____, domiciliato per la carica presso il Comune stesso ed il quale dichiara d'intervenire in quest'atto esclusivamente, per conto e nell'interesse del Comune predetto;

PREMESSO:

- **che** con sentenza n. 151/2023, in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G., il Giudice del Tribunale di Patti – Sezione Civile ha condannato il Comune di Longi:
 - ✓ al risarcimento in favore degli attori dei lavori descritti nella CTU;
 - ✓ ai costi dell'eventuale riesumazione delle salme;
 - ✓ alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. LA GALIA n.q. di difensore distrattario, che ha liquidato in € 264,00 per rimborso spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15% e CPA;
 - ✓ al rimborso delle spese di CTU poste definitivamente a carico del Comune di Longi;
 - ✓ ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- **che** con delibera di **C.C. n.26 del 16 novembre 2023** avente ad oggetto "*Riconoscimento debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.), per refusione delle spese di lite e di rimborso spese C.T.U., in adempimento alla sentenza n.151/2023 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G. intrapreso dai ricorrenti*" si è proceduto alla liquidazione, a **saldo**, del complessivo importo di **€ 7.096,29** che risulta così ripartito:
 - ✓ quanto ad **€ 6.336,09** per refusione delle spese di lite, comprensive di accessori come per legge, in favore dell'Avv. LA GALIA;

- ✓ quanto ad € 760,20 per rimborso spese C.T.U.

- **che** con nota **prot. n.1200** del **09 febbraio 2024**, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco pro-tempore, è stato comunicato ai ricorrenti di essere giunti nella determinazione di destinargli un nuovo loculo idoneo ad accogliere i resti dei propri congiunti, ubicato nel settore I del Cimitero Comunale, , in quanto il loculo ove risultano attualmente tumulati risulta posizionato su un terrazzamento le cui opere di contenimento consistono in un muro di sostegno che ha subito un abbassamento di circa 13,5 cm e sul quale non era, al momento, possibile intervenire. Nel contempo, è stato comunicato che il loculo, ove attualmente riposano i resti dei congiunti, una volta effettuata la riesumazione sarebbe rimasto nella disponibilità dell'Ente;

- **che** con nota, acquisita in data **14 febbraio 2024** al **n.1322** del protocollo generale dell'Ente, i Sigg.ri *Omissis* hanno ribadito di avere già personalmente suggerito ed individuato un loculo, già in concessione, che allo stato attuale accoglie i resti mortali dei propri nonni restando, tra l'altro, a carico dell'Ente:
 - ✓ ogni spesa per la riesumazione e la (ri)tumulazione delle salme presenti nei locali interessati dall'operazione;
 - ✓ la demolizione e ricostruzione del nuovo loculo che dovrà accogliere i resti mortali dei propri genitori;
 - ✓ la fornitura e la posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;

- **che** con nota **prot. n.2142** del **13 marzo 2024**, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco pro-tempore, è stato ribadito che la sentenza n.151/2023 nulla prevedeva in merito alla riesumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nel loculo individuato (nonni) né tantomeno per la (ri)tumulazione dei resti mortali dei propri genitori ma semplicemente la riesumazione degli stessi e, pertanto, la transazione poteva essere effettuata esclusivamente nei termini che seguono:
 - costi a Vs. carico per la riesumazione e (ri)tumulazione delle salme presenti nel loculo individuato (nonni);
 - sola riesumazione dei resti mortali dei propri genitori, restando a Vs. totale carico i costi relativi alla (ri)tumulazione dei resti;
 - demolizione e ricostruzione del nuovo loculo che dovrà accogliere i resti mortali dei genitori;
 - fornitura e posa in opera del rivestimento ornamentale del nuovo loculo;

- **che** con nota, acquisita in data **19 marzo 2024** al **n.2288** del protocollo generale dell’Ente, i sigg.ri Omissis hanno comunicato di accettare la transazione così come proposta con nota prot. n.2142/2024;
- **che** con determina **n.367 del 25 luglio 2024** il Responsabile dell’Area Tecnica ha predisposto determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di demolizione del loculo n.2 del settore “D” a due elevazioni e successiva ricostruzione;
- **che** con verbale di gara, redatto in data 12 settembre 2024, il Responsabile dell’Area Tecnica ha dato atto che non era pervenuta alcuna offerta, da parte degli operatori economici invitati, dichiarando, nel contempo, deserta la procedura di affidamento dei lavori;
- **che** al fine di addivenire ad una immediata esecuzione di quanto disposto dal Giudice ed alla luce delle risultanze di gara, il Responsabile dell’Area Tecnica e l’Assessore ai Servizi Cimiteriali con nota **prot n.8608 del 26 settembre 2024**, hanno comunicato ai sigg.ri Omissis di essere giunti nella determinazione di volere transigere liquidandogli direttamente le somme previste nella sentenza n.151/2023 pari a complessive **€11.540,00** (€10.498,00 oltre IVA), giusto computo metrico agli atti d’ufficio, i quali dovranno provvedere personalmente all’esecuzione dei lavori per così come dettagliati nella nota prot. n.2142/2024;
- **che** con nota, acquisita in data **27 settembre 2024** al **n.8645** del protocollo generale dell’Ente, i *Sigg.ri Omissis* hanno dichiarato di accettare la proposta transattiva formulata con nota prot. n.8608/2024, dichiarando che nulla avranno più a pretendere dall’Ente Comune di Longi per le causali di cui all’emarginata sentenza indicando, nel contempo, la persona delegata alla sottoscrizione della transazione ed alla riscossione, in nome e per conto loro esonerando l’Ente da ogni responsabilità per l’avvenuto pagamento;

PRESO ATTO che, dopo una serie di interlocuzioni e corrispondenza con la controparte, si è registrata la comune volontà di addivenire ad un accordo transattivo che consenta la definizione bonaria della controversia in oggetto;

Tanto premesso e ritenuto, tra le parti, come sopra identificate e rappresentate, si addivene alla sottoscrizione della presente scrittura privata, redatta in duplice originale, regolata dai seguenti patti e condizioni.

Art.1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si approva unitamente a quanto appresso convenuto.

Art.2

Il Comune di Longi, in persona dell'Assessore ai Servizi Cimiteriali, si obbliga a liquidare al Sig. _____ n.q. di delegato la somma di Euro 11.540,00 (Euro undicimilacinquecentoquaranta/00) così come disposto dalla sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Civile, entro 30 giorni dal riconoscimento del debito in seno al Consiglio Comunale, a tacitazione di ogni pretesa, comunque, connessa o consequenziale alla controversia in oggetto.

Art.3

La suddetta somma verrà corrisposta dal Comune di Longi al Sig. _____ n.q. di delegato ne termini sopra specificati tramite accredito sul conto corrente: intestato a _____ intrattenuto presso l'Istituto Bancario/Postale _____ con il seguente IBAN:, giusta nota in atti prot. n. _____ del _____.

Art.4

Il ritardato ovvero l'omesso pagamento della somma concordata, da parte del Comune di Longi nei termini pattuiti, comporterà la decadenza del presente accordo transattivo.

Art.5

Le parti reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione della sentenza in questione e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcuna ragione, titolo, azione, comunque, ricollegabile ai fatti oggetto della suddetta controversia.

Art.6

Le parti dichiarano e riconoscono che quanto contenuto nel presente atto corrisponde esattamente alla loro volontà e, pertanto, la sottoscrivono in segno di accettazione.

Art.7

Il presente atto viene sottoscritto anche dal procuratore di controparte per rinuncia alla solidarietà professionale, ai sensi dell'art.13 della Legge professionale forense.

Longi, li _____


Per il Comune di Longi

L'Assessore ai Servizi Cimiteriali

Per la parte

Avv.to _____

Sig. _____ n.q. di delegato



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 23-10-2024


**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**
(Geom. Renato CARCIONE)
RCarcione

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 23/10/2024


**LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
(Rag. Gabriella Pidalà)
GPidalà

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario _____.

| | |
|--|--|
| Capitolo <u>101203091</u> | Voce: " _____ " |
| <input checked="" type="checkbox"/> Competenza | |
| 1_1 Residui _____ | Impegno n° <u>445</u> /2024 per € 11.540,00 |


**LA RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
(Rag. Gabriella Pidalà)
GPidalà

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 37

DEL 11.11.2024 DALLE ORE 17,30



COMUNE DI LONGI
Via Roma 2
98070 LONGI (ME)
0941485040 – 0941485089
protocollo@comunelongi.it
protocollo@pec.comunelongi.it
<http://www.comunelongi.me.it/>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C_E674 - - 1 - 2024-10-29 - 0009584

LONGI

Codice Amministrazione: **Comune di Longi C_E674**

Numero di Protocollo: **0009584**

Data del Protocollo: **martedì 29 ottobre 2024**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA PARERE SU PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/10/2024 RICONOSCIMENTO
LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194,
COMMA 1, LETTERA A) DEL TUEL PER ESECUZIONE ACCORDO
TRANSATTIVO, A FRONTE DEL**

MITTENTE: **REVISORE DEI CONTI FALLETTA MICHE CALOGERO**
VIA SANTA CROCE, 188
93010 CAMPOFRANCO

Note:

Firmata ai sensi dell'articolo
dalle seguenti per

Michele Calogero Falletta in data 28/10/2024



COMUNE DI LONGI
Revisore Unico dei Conti
VERBALE N.16 DEL 28/10/2024

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale del 23/10/2024 “Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL per esecuzione accordo transattivo, a fronte della sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Civile, conclusiva del giudizio iscritto al n. 2150/2016 R.G.”.

Il Revisore Unico dei Conti,

Esaminata la proposta sopra indicata, con la documentazione istruttoria a supporto;

Atteso che l’art. 239 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., rubricato “Funzioni dell’organo di revisione” – c. 1 lett. b) n.6 - stabilisce che vanno resi i pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Tenuto conto che

- requisito essenziale dell’accordo transattivo disciplinato dal Codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell’art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico;
- come affermato dalla giurisprudenza civile (Cass., 6 maggio 2003, n. 6861), costituisce transazione solo quell’accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell’opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;
- la scelta se addivenire o meno ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’ente nell’ambito dello svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa, e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa;
- è stata correttamente considerata la convenienza economica della transazione;

Considerato che tale proposta prevede il riconoscimento dell’importo di € **11.540,00 (iva compresa)** a saldo, stralcio e definizione di ogni pretesa, a tacitazione di qualsivoglia pretesa e di ogni ulteriore spesa;

Ritenuto che appare opportuno e conveniente per l’ente approvare la proposta di transazione sopra richiamata, in quanto sufficientemente motivata;

Visti

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “T.U.E.L.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
- i principi contabili generali e applicabili in materia;
- lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la somma totale di € **11.540,00** risulta disponibile al cod. di Bilancio 10120309 E.F. 2024;

Accertato altresì che la proposta è munita dei pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Renato CARCIONE e di regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Rag. Gabriella PIDALA’, entrambi espressi il 23/10/2024;

tutto ciò premesso,

esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione “Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’Art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL per esecuzione accordo transattivo, a fronte della Sentenza del Tribunale di Patti – Sezione Civile, conclusiva del giudizio iscritto al n. 2150/2016 R.G.”,

raccomanda

- **il rispetto del termine previsto nello schema di transazione, e di predisporre proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio per il consiglio comunale, competente in materia.**
- **di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, c. 5, della Legge 289/2002, il successivo provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente Procura della Corte dei Conti entro i termini di legge, anche per l’accertamento di eventuali responsabilità, notiziando lo scrivente Organo di Revisione dell’avvenuto adempimento.**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Michele Calogero Falletta in data 28/10/2024

Il Revisore Unico
(Dott. Michele Calogero Falletta)

Firmato digitalmente

Al presidente del consiglio

Ai consiglieri Comunali

Al Segretario Comunale

I sottoscritti consiglieri comunali in merito alla proposta di riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, giudizio 2150/2016 Tribunale di Patti; in merito alla proposta di deliberazione espongono quanto segue:


Vista la sentenza della causa civile di 1 grado iscritta al n. 2150/2016 in argomento, dove si condanna espressamente il comune di Longi "Al risarcimento in forma specifica in favore degli attori, per le ragioni in motivazione, eseguendo, a sua cura e spese , i lavori decritti nella ctu, da intendersi qui integralmente richiamata.

Considerato che nella proposta di deliberazione all'ordine del giorno si propone, a seguito di una convenzione, il pagamento di €. 11.540,00 diretto agli attori Lazzara in totale contrasto con quanto stabilito dal Giudice.


Per quanto sopra affermato i consiglieri comunali si dichiarano contrari alla approvazione della proposta, invitano il segretario a verificare la legittimità della convenzione e della proposta di delibera, e nello stesso tempo invitano il responsabile dell'ufficio tecnico a predisporre con la massima trasparenza la gara per l'esecuzione dei lavori come da preventivo dallo stesso redatto, in conformità a quanto stabilito dal Tribunale di Patti invitando anche ditte esterne se necessario come stabilito il codice dei contratti pubblici decreto legislativo 36/2023 .

Longi 11.11.2024

i sottoscritti



Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Fabio' and the second is 'Salta'.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Concettina SUTERA

Concettina SUTERA

Il Presidente

D.ssa Valentina CONTINIBALI

Valentina CONTINIBALI

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo VERZI

Carmelo VERZI

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 14.11.2024

Longi, li 11.11.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI

Carmelo VERZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 11.11.2024 Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' *Carmelo VERZI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI'
